REGIONE LAZIO



Direzione Regionale: LAVORO

del

G06545

Firma di Concerto

Oggetto:

Area: AFFARI GENERALI

08/06/2016

DETERMINAZIONE

Proposta n. 8559 **del** 06/06/2016

Rettifica dell'allegato B della determinazione G14656 del 26/11/2015 "Programma FIxO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro- Approvazione Avviso pubblico rivolto a istituti tecnici e professionali della Regione Lazio per diventare soggetti attuatori delle azioni previste da Garanzia Giovani nell'ambito del programma FIxO YEI".					
. 0					
Proponente:					
Estensore	DONINI GIULIANA				
Responsabile del procedimento	CAPRARI CARLO				
Responsabile dell' Area	O. GUGLIELMINO				
Direttore Regionale	M. NOCCIOLI				
Protocollo Invio					

OGGETTO: Rettifica dell'allegato B della determinazione G14656 del 26/11/2015 "Programma *FIXO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro-* Approvazione Avviso pubblico rivolto a istituti tecnici e professionali della Regione Lazio per diventare soggetti attuatori delle azioni previste da Garanzia Giovani nell'ambito del programma FIXO YEI".

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO

Su proposta della Dirigente dell'Area Affari Generali

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;
- il Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani, inviato alla Commissione Europea il 23 dicembre 2013 e recepito dalla Commissione stessa, DG Occupazione, Affari sociali e Inclusione, con nota n. ARES EMPL/E3/ MB/gc (2014);
- la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2014, n. 223 "Programma Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani Approvazione del "Piano di Attuazione regionale" e smi;
- la determinazione direttoriale G14656 del 26 novembre 2015 Programma "FIxO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro"- Approvazione "Avviso pubblico rivolto a istituti tecnici e professionali della Regione Lazio per diventare soggetti attuatori delle azioni previste da Garanzia Giovani nell'ambito del programma FIxO YEI" cui si rinvia *per relationem* anche per le motivazioni del presente atto.
- la convenzione sottoscritta tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali-DG per le politiche attive e passive per il lavoro, Regione Lazio e Italia Lavoro S.p.A stipulata il 4 novembre 2015 per l'attuazione del Programma "FIxO YEI Azioni in favore dei giovani NEET in transizione istruzione-lavoro", e che individua in Italia Lavoro il soggetto attuatore del Programma stesso;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale nella formattazione grafica della numerazione di alcune clausole del Contratto di Collocazione, allegato B della citata determinazione direttoriale G14656/2015, sono risultati non più corrispondenti alcuni rinvii interni tra altre clausole del medesimo provvedimento;

RITENUTO necessario, pertanto:

 rettificare l'allegato B della determinazione direttoriale G14656/2015, sostituendolo con l'allegato B del presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, contenente la corretta numerazione dell'articolato e il conseguente ripristino dei rinvii interni tra le clausole del medesimo Contratto di collocazione; stabilire che gli eventuali contratti di collocazione, come approvati ai sensi della con determinazione G14656/2016 e nelle more stipulati, siano ritenuti validi ed efficaci in conformità all'allegato B del presente atto;

TENUTO CONTO che, le risorse finanziarie stanziate per l'attuazione del Programma nazionale FIxO YEI rimangono nella titolarità e disponibilità di Italia lavoro, soggetto attuatore dell'intervento e che pertanto il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale né a valere sul PAR Lazio YEI;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINA

di:

- rettificare l'allegato B della determinazione direttoriale G14656/2015, sostituendolo con l'allegato B del presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, contenente la corretta numerazione dell'articolato e il conseguente ripristino dei rinvii interni tra le clausole del medesimo Contratto di collocazione;
- stabilire che gli eventuali contratti di collocazione, come approvati ai sensi della con determinazione G14656/2016 e nelle more stipulati, siano ritenuti validi ed efficaci in conformità all'allegato B del presente atto;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web della Regionale Lazio - Garanzia Giovani e sul portale nazionale dedicato a Garanzia Giovani del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a cui sarà notificato.

Il Direttore

Marco Noccioli









ALLEGATO B

CONTRATTO DI COLLOCAZIONE REGIONE LAZIO

ex art. 11 dell'allegato A della DGR n. 198/2014 e s.m.i.

PON PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI - PON YEI

Oggi, 201,
TRA
il/la Sig./ra, nat a
il, residente in, via
oppure in caso di minorenne
il/la Sig./ra, nat ail
, residente in, via,
codice fiscale,
in qualità di
(barrare l'opzione che interessa) ☐ genitore che esercita la responsabilità genitoriale;
☐ tutore/amministratore di sostegno/curatore come previsto dal provvedimento del
di
preposto), emesso con
del(indicare gli estremi del provvedimento),
di nat a il
, residente in, via,
in prosieguo "Persona interessata"
${f E}$
la società/l'ente, con sede, ai fini di questo contratto,
in
in persona del/la Sig./ra,
suo/a rappresentante legale o suo delegato (allegare delega), nato
in prosieguo "Soggetto attuatore"
${f E}$
il Centro per l'impiego di, in persona del
Responsabile del Centro per l'impiego o di un suo delegato (allegare copia atto di delega),,



PREMESSO CHE

la Persona interessata si trova in stato di disoccupazione ai sensi del decreto legislativo n. 150/2015 e:

- a) intende partecipare attivamente e consapevolmente alla sperimentazione, nell'ambito del Programma Fixo YEI, del contratto di collocazione per il proprio inserimento al lavoro più rapido e professionalmente soddisfacente;
- b) è stata profilata dal Centro per l'impiego, in funzione del detto programma, con attribuzione di indice

Ш	1
	2
	3

 \Box 4

e in base a tale profilazione è determinato il valore economico dei rimborsi così come desumibili dalla tabella sotto riportata e come stabiliti dall'Avviso pubblico concernente il servizio di Accompagnamento intensivo al lavoro, finalizzato alla collocazione o alla ricollocazione professionale svolto dal Soggetto attuatore

Tipologia contratto	IMPORTO PER FASCIA			
Tipologia contratto	1	2	3	4
Tempo indeterminato e Apprendistato I e III livello	1.500	2.000	2.500	3.000
Apprendistato II livello,	7			
Tempo determinato o di somministrazione ≥ 12 mesi	1.000	1.300	1.600	2.000
Tempo determinato o di somministrazione 6-11 mesi	600	800	1.000	1.200

c) ha scelto, per lo svolgimento del detto servizio, il soggetto indicato in epigrafe;

SI CONVIENE CHE

1	L'oggetto del presente contratto è l'attivazione di un servizio di assistenza intensiva svolto da
1.	1
	Soggetto attuatore, per il tramite del Tutor, per il reperimento di una occupazione il più possibile
	corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della Persona interessata
	compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro territoriale. In funzione della
	ricerca dell'occupazione, la Persona interessata viene affiancata dal/la Sig./ra
	in qualità di Tutor (per contatti
	telefono; e-mail
	Nell'esecuzione del presente contratto è riconosciuto al Soggetto attuatore la facoltà di sostituire
	il Tutor qualora ne ravvisi la necessità con un soggetto avente medesime competenze e titoli de
	sostituito. Tale sostituzione deve essere tempestiva e comunicata per iscritto alla Persona
	interessata e al Centro per l'impiego.

2. Il contratto ha una durata di 4 mesi ed ha a oggetto il servizio di assistenza intensiva finalizzato



alla collocazione o alla ricollocazione professionale della Persona interessata. La durata può essere prorogata per un periodo ulteriore di 2 mesi nell'ipotesi di: malattia, infortunio, cause di forza maggiore ovvero altri casi di limitazione della mobilità personale previsti dalla legge. La richiesta di proroga è presentata congiuntamente, dal Soggetto attuatore e dalla Persona interessata, al Responsabile del Centro per l'impiego che può autorizzare la proroga.

- 3. Il *Tutor* assiste in modo continuativo la Persona interessata, condividendo le informazioni, le tecniche e gli strumenti da utilizzare ai fini della migliore occupazione, individuando i percorsi possibili, e concordando con essa quello più opportuno sulla base delle sue capacità, aspirazioni e disponibilità.
- 4. Nello svolgimento del servizio di assistenza intensiva il *Tutor* adotta tutte le migliori tecniche e pratiche secondo gli standard qualitativi del settore dei servizi per il lavoro.
- 5. la Persona interessata si impegna a dedicare alla ricerca di occupazione, e all'eventuale riqualificazione professionale, una quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira come concordato con il *Tutor*, senza limite di orario. La Persona interessata si impegna altresì a svolgere le attività concordate con il *Tutor* (ad esempio, ricerca di opportunità, contatti e visite ad imprese ed intermediari del lavoro, promozione della candidatura, colloqui di lavoro).
- 6. La Persona interessata si impegna ad accettare la proposta di lavoro che le verrà rivolta, per il tramite del *Tutor*, che rientri in quelle cui la Persona stessa può aspirare e per le quali essa deve rendersi disponibile, in considerazione del tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, delle esperienze pregresse, delle capacità professionali, nonché delle condizioni effettive del mercato del lavoro della zona.
- 7. Il luogo di lavoro non deve distare più di 50 chilometri dalla residenza/domicilio della Persona interessata, o comunque deve essere raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici e/o mezzi propri dalla residenza/domicilio della Persona interessata.
- 8. La Persona interessata decade dal servizio di assistenza intensiva e viene cancellata dal Programma Garanzia Giovani qualora rifiuti ingiustificatamente l'offerta di lavoro proposta dal Soggetto attuatore rispondente ai criteri di cui al § 6 (ad es. rifiuto a partecipare alla procedura/colloquio di selezione, rinuncia ad una proposta di assunzione da parte di un'impresa o intermediario del lavoro pubblico-privato).
- 9. Il Soggetto attuatore si impegna a svolgere il servizio di assistenza intensiva e a conseguire il risultato occupazionale. Per risultato occupazionale si intende la stipula da parte della Persona interessata di uno o più contratti di lavoro subordinato di durata minima di 2 mesi ciascuno e complessivamente non inferiore a 6 mesi anche non continuativi e con aziende diverse, nell'arco di un anno decorrente dalla sottoscrizione del primo contratto di lavoro.
- 10. Il Soggetto attuatore è tenuto a comunicare al Centro per l'impiego la conclusione del rapporto di lavoro o dell'ultimo rapporto di lavoro.
- 11. Il Soggetto attuatore sarà rimborsato per il servizio svolto al conseguimento del risultato occupazionale di cui al § 9, secondo gli importi riportati in premessa al punto b.
- 12. Il *Tutor* è tenuto a verificare in modo continuativo la correttezza e compiutezza dell'adempimento degli impegni di cui ai § nn. 5 e 6 da parte della Persona interessata. Nel caso di inadempimento ingiustificato agli impegni stessi, il *Tutor* redige e invia una comunicazione scritta al Responsabile del Centro per l'impiego, ai fini degli adempimenti amministrativi di sua



- competenza, e per conoscenza alla Persona interessata.
- 13. L'inadempimento da parte della Persona interessata, oggetto della comunicazione di cui al § 12, costituisce l'unica ipotesi di giusta causa di recesso del Soggetto attuatore dal presente contratto, qualora il Centro per l'impiego emetta un provvedimento in cui ravvisi la sussistenza del mancato rispetto degli impegni di cui di cui ai § nn. 5 e 6 da parte della Persona interessata.
- 14. La Persona interessata ha facoltà di presentare istanza di riesame della comunicazione del *Tutor* al Centro per l'impiego entro 7 giorni dalla ricezione della medesima comunicazione; all'istanza potrà allegare eventuale documentazione a supporto della propria posizione. Nell'istanza in parola, la Persona interessata può chiedere di essere ascoltata per le giustificazioni e di essere assistita da un legale o da un consulente di propria fiducia o da un rappresentante sindacale cui abbia conferito mandato. In tal caso il Responsabile del Centro per l'impiego (o un suo delegato) redige verbale dell'incontro, che viene inviato alle parti del contratto. Il responsabile del Centro per l'impiego partecipa al contraddittorio. All'esito il responsabile del Centro per l'impiego emette il provvedimento secondo ragionevolezza, inviandone copia alle Parti entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza.
- 15. In caso di accoglimento della comunicazione trasmessa dal Soggetto attuatore, la Persona interessata decade dal servizio di assistenza intensiva ed è cancellato dal programma Garanzia Giovani dalla data di adozione del provvedimento emesso dal Centro per l'impiego. In caso di accoglimento dell'istanza presentata dalla Persona interessata, al soggetto accreditato non è riconosciuto alcun rimborso per l'attività svolta. In questo caso la Persona interessata potrà attivare un "contratto di collocazione" con altro Soggetto attuatore.
- 16. La Persona interessata può recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Soggetto attuatore qualora sussista giusta causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto contrattuale. In tal caso, il Soggetto attuatore è tenuto a informare immediatamente il Responsabile del Centro per l'impiego, anche ai fini dell'assolvimento degli adempimenti amministrativi di sua competenza. Qualora il Centro per l'impiego ravvisi la sussistenza di giusta causa di recesso, adotta un provvedimento e la Persona interessata potrà attivare un "contratto di collocazione" con altro Soggetto attuatore. Qualora, invece, non sussista la giusta causa il Centro per l'impiego acquisisce la volontà della Persona interessata di recedere comunque dal presente contratto e adotta il provvedimento di decadenza dal servizio di assistenza intensiva e dispone la cancellazione della persona interessata dal Programma Garanzia Giovani.
- 17. Il Centro per l'impiego recede dal contratto, dandone comunicazione scritta alle altre Parti, qualora ravvisi un inadempimento da parte del Soggetto attuatore di tale gravità da configurare violazione degli obblighi su questo gravanti a norma dei § nn. 3 e 4. Contestualmente il Centro per l'Impiego comunica la decisione alla Direzione regionale competente in materia di Lavoro.
- 18. Qualora il Soggetto attuatore svolga l'attività oggetto del presente contratto, secondo buona fede e correttezza, senza reperire nel termine di cui al § 2 una occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della Persona interessata a causa della mancata domanda del mercato del lavoro territoriale, non è considerato inadempiente rispetto al presente contratto.
- 19. Il presente contratto si intende cessato a tutti gli effetti: con il conseguimento del risultato occupazionale cui al § 9; con l'emissione del provvedimento di cui al § 17; o decorso il termine di durata del presente contratto di cui al § 2.



Il Responsabile del Centro per l'impiego (o suo delegato*)
La Persona interessata
o (in caso di minore)
Il genitore che esercita la responsabilità genitoriale/il Tutore/Amministratore di sostegno/Curatore
Il Legale Rappresentante del Soggetto attuatore
(o altro soggetto con poteri di firma*)
(*) In caso di altro soggetto delegato/munito di poteri di firma, allegare copia atto di delega o altro documento comprovante i poteri di firma.
comproveme i poteri di ililia.

